



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. Ric. El. n. 4/2021

il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente

riunito in camera di consiglio il giorno 18.6.2021 per decidere sul ricorso ex art. 8, comma 3, delle “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma” promosso dal Sig. ADORNI Valerio, candidato ammesso alla carica di Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno, avverso il provvedimento del 31 maggio 2021 con il quale la Commissione Verifica Poteri della UITA, riunitasi il 27 maggio 2021, ha ammesso la candidatura alla carica di Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno i Sigg.ri Giulio Eugenio Orlandini, Carlo Mantegazza e il Commissario Straordinario dell’UITA Col. Igino Rugiero;

viste le “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma”;

letto il ricorso e ritenuto tempestivo;

ha deliberato la seguente

DECISIONE

redatta in forma sintetica

FATTO

1. Il Sig. Adorni, candidato ammesso dalla Commissione Verifica Poteri alla carica di Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno e, quindi, legittimato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a), delle “Norme di svolgimento dell’Assemblea Elettiva, alla proposizione del ricorso *de quo*, ha



ritualmente presentato un ricorso con cui ha impugnato il provvedimento del 31 maggio 2021 della Commissione Verifica Poteri della UITs, riunitasi in data 27 maggio 2021, con cui il Col. Iginò Rugiero e i Sigg.ri, Giulio Eugenio Orlandini e Carlo Mantegazza sono stati, a loro volta, ammessi nell'elenco dei candidati alla carica di Presidente dell'UITs.

Con il ricorso presentato a mezzo pec in data 8 giugno 2021, il Sig. Adorni ha chiesto al Tribunale Federale della UITs di annullare *«il provvedimento emesso dalla Commissione Verifica Poteri, pubblicato in data 31 maggio 2021, nelle parti come sopra contestate, e per l'effetto:*

- 1) escluda la candidatura di Iginò Rugiero alla Presidenza della Unione Italiana Tiro a Segno;*
- 2) escluda la candidatura di Giulio Eugenio Orlandini alla Presidenza della Unione Italiana Tiro a Segno;*
- 3) escluda la candidatura di Carlo Mantegazza alla Presidenza della Unione Italiana Tiro a Segno”.*

La Procura Federale, a cui il ricorrente ha notificato il presente ricorso, non ha presentato controdeduzioni che, invece, sono state tempestivamente depositate nel termine dell'11 giugno 2021, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), delle predette “Norme”, dai controinteressati Sigg.ri Giulio Eugenio Orlandini e Carlo Mantegazza.

2. Con il proprio ricorso, in particolare, il Sig. Adorni ha impugnato il provvedimento *de quo* sulla base di una serie di motivi, come qui di seguito precisati.

Il ricorrente, riguardo all'ammissione del Col. Iginò Rugiero, ha eccepito l'incompatibilità di questo con la carica di Presidente dell'UITs, ai sensi dell'art. 7, lett. b) e lett. g), della legge n. 14/1978, nonché l'illegittimità del modulo da compilare e sottoscrivere per la presentazione della candidatura, in quanto contenente requisiti non previsti dal vigente Statuto dell'UITs.

Il Sig. Adorni, inoltre, ha rilevato che “la candidatura di Rugiero è inammissibile”, sia perché il predetto Modulo riporta anche la conoscenza del Codice di Comportamento UITs che all'art. 5 prevede pure l'ipotesi *“di non appartenere ad associazioni o organizzazioni o enti i cui ambiti ed interessi possano interferire con il corretto svolgimento delle attività della UITs”* che, ad avviso del ricorrente, confligge con la posizione del Col. Rugiero, il quale è dipendente del Ministero della Difesa; sia perché il rapporto di collaborazione dello stesso Rugiero con il Segretario Generale De Giusti, a cui il Commissario Straordinario ha rinnovato il contratto con l'UITs per altri quattro anni, sarebbe in violazione con la dichiarazione dello stesso Modulo nella parte in cui prevede che il



candidato alla presidenza dichiara *“di non avere rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti con la UITS in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione e che tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate”*.

Per quanto concerne la candidatura del Sig. Giulio Eugenio Orlandini, il ricorrente ne ha eccepito l'incompatibilità, in quanto il Sig. Orlandini sarebbe Capo Redattore o comunque facente parte della redazione della testata specializzata *“Armi e Tiro”* e, quindi, essendo retribuito, si troverebbe in violazione dell'art. 16, comma 4, lett. a), dello Statuto UITS, che sancisce l'ineleggibilità di *“coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, industriale, artigianale - svolta in proprio e/o in nome altrui - collegata all'attività dell'Unione”*.

Relativamente al Sig. Mantegazza, il Sig. Adorni ha dedotto che anche questo si troverebbe in una posizione di incandidabilità secondo il dettato statutario, in quanto sarebbe stato dal 24/09/2010 fino al 07/04/2021 membro del consiglio di amministrazione nonché presidente e legale rappresentate della Dionisi Cartridge S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, società che aveva per oggetto sociale la produzione di armi e munizioni e che ora *“è cessata in seguito a liquidazione per fallimento”*, e che risultava legata da contratti di comodato/affitto e cessione d'azienda con la omonima ditta Dionisi Cartucce Italia S.r.l., avente medesimi oggetto sociale e sede legale, precisando, altresì, che *“Entrambe le aziende di cui sopra risulterebbero essere fornitrici di munizioni di varie Sezioni TSN tra cui anche forse la Sezione di Roma della quale appunto il Mantegazza è stato presidente dal 1997 al marzo 2021”*.

Lo stesso Mantegazza, inoltre, nel corso dei vari mandati come presidente della Sezione TSN di Roma avrebbe percepito un'indennità mensile di carica in violazione dello Statuto delle Sezioni.

3. Successivamente, il Sig. Orlandini ha depositato le proprie controdeduzioni, nelle quali, dopo avere contestato *in toto* quanto affermato dal ricorrente, ha precisato che la norma statutaria asseritamente violata non si applicherebbe alla fattispecie, in quanto non svolge un'attività attività commerciale e/o imprenditoriale, industriale, artigianale, nemmeno indirettamente o per conto di



altri, ma è solo un lavoratore subordinato, giornalista professionista con contratto a tempo indeterminato con la casa editrice C&C S.r.l. e, che, comunque, la norma richiamata dal ricorrente non contempla l'ipotesi dell'incompatibilità, ma quella diversa della ineleggibilità, istituto diretto a evitare che un soggetto possa trovarsi in una posizione di conflitto dei interessi che, però, è ravvisabile solo dopo a un'eventuale nomina od elezione.

Il Sig. Orlandini, quindi, conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Sig. Adorni.

Anche il Sig. Mantegazza ha presentato le proprie controdeduzioni nelle quali ha totalmente smentito le affermazioni del ricorrente sulla posizione rivestita nelle società operanti nel settore delle armi e delle munizioni.

Il Sig. Mantegazza, infatti, ha dedotto che è stato componente del Consiglio di amministrazione della Dionisi cartridge S.r.l., ma solo per un breve periodo risalente a quasi dieci anni fa, e precisamente dal 24/9/2010 al novembre 2011, quando la predetta società è stata messa in liquidazione per poi essere cancellata dal registro delle Imprese in data 7/4/2021, e che, comunque, dai bilanci societari risulta che non ha mai percepito alcun emolumento sotto qualsiasi forma. Lo stesso, inoltre, ha precisato che non ha mai avuto alcun incarico o partecipazione nella Cartucce Italia S.r.l., che le affermazioni sulla vendita di munizioni alle Sezioni TSN sono delle mere illazioni sprovviste di alcuna prova e che, quindi, le contestate violazioni delle norme statutarie sono del tutto infondate.

Il Sig. Mantegazza, infine, contesta le affermazioni sull'aver percepito un'indennità mensile di carica quale Presidente della Sezione TSN di Roma in violazione dello Statuto delle Sezioni, eccedendone la totale assenza di prova e, comunque, l'infondatezza, riscontrabile dai bilanci della stessa Sezione regolarmente depositati presso l'UITA, e conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Sig. Adorni.

MOTIVI

Il Collegio ritiene che il ricorso presentato dal Sig. Valerio Adorni non meriti accoglimento.

Per quanto concerne i rilievi formulati all'ammissione della candidatura alla carica di Presidente dell'UITA del Commissario Col. Iginio Rugiero da parte della Commissione Verifica Poteri, occorre considerare che nella UITA il procedimento di nomina del Presidente è un procedimento complesso a formazione progressiva che si compone di una fase assembleare elettiva e di una



successiva fase di competenza del Ministero vigilante che si conclude con il decreto di nomina del Ministro della Difesa.

Nella prima fase che attiene all'esercizio dei diritti elettorali attivo e passivo, il controllo da effettuarsi concerne il corretto esercizio di tali diritti da contemperarsi con le esigenze di garantire il libero e più ampio accesso alla competizione elettorale attraverso regole di stretta interpretazione che individuino i limitati casi di incandidabilità e ineleggibilità.

Il Collegio osserva che la Corte Costituzionale in numerosi arresti giurisprudenziali, a partire dagli anni settanta ad oggi, ha costruito il rapporto tra diritto di elettorato passivo e cause di ineleggibilità ed incompatibilità come un rapporto tra regola ed eccezione nel senso che "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione" (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 del 1972, fino alle sentenze n. 571 del 1989, n. 344 del 1993, n. 141 del 1996 e n. 283 del 2010).

Tale elaborazione giuridica rinviene il proprio fondamento nell'art. 51 della Costituzione, laddove si prevede il diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, che la Corte ha ascritto alla sfera dei diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, occorre distinguere tra cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità.

Infatti, l'elezione di coloro che versano nelle condizioni di non candidabilità è nulla, senza che sia in alcun modo possibile per l'interessato rimuovere l'impedimento all'elezione, come invece è ammesso per le cause di ineleggibilità derivanti da uffici ricoperti attraverso la presentazione delle dimissioni o il collocamento in aspettativa (cfr. Corte Costituzionale n. 97 del 1991).

Ne consegue che la valutazione preventiva delle candidature alla sessione elettorale deve essere operata limitatamente alla sussistenza di cause di incandidabilità e di ineleggibilità sulla base delle regole insuscettibili di interpretazione analogica dettate dalla legge e, nel caso specifico, dallo Statuto dell'Ente.

Al riguardo, rileva che lo statuto dell'UITA preveda le cause di incandidabilità e di ineleggibilità all'art. 16, rispettivamente commi 1 e 4, e che tra esse non sia contemplato lo *status* di dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.



Tale limitazione, riportabile alla conferibilità degli incarichi e, quindi, se mai applicabile all'Ente pubblico economico associativo UITA, riconducibile nell'ambito delle incompatibilità che si configurano, in base ai *dicta* della Corte Costituzionale, come impedimenti rimovibili alla nomina, è questione che, ad avviso del Collegio, dovrà essere valutata dal Ministero vigilante nella fase procedimentale di sua competenza volta al conferimento dell'incarico ed alla nomina degli organi elettivi, atteso che, in tale fase, il potere del Ministro non si estrinseca in una mera presa d'atto e ratifica del risultato elettorale ma, come si afferma nel parere n. 1/2021 del Collegio di Garanzia del CONI, *"sia subordinata ad una vera e propria attività di valutazione. Il D.P.R. che chiude il procedimento è così presupposto per l'esercizio di quei poteri propri dell'ufficio di attribuzione, di cui all'art. 2, comma 1, T.U. Pubblico Impiego"* e *"Il potere di nomina si sostanzia, bensì, in una valutazione di merito, ed eventuale approvazione del candidato, che deve essere idoneo a perseguire gli importanti compiti demandati all'UITA dal Ministero della Difesa, nonché le finalità sportive che derivano dal suo essere "altresì" Federazione affidata anche alla vigilanza del CONI"*.

Pertanto, ad avviso del Collegio, sarà nell'ambito del procedimento di nomina da parte del Ministero della Difesa che dovranno essere valutate la sussistenza di eventuali cause di inconfiribilità dell'incarico diverse dalle cause di incandidabilità e di ineleggibilità.

Anche per il rilievo formulato riguardo all'inammissibilità della candidatura per contrasto con il Codice di Comportamento UITA valgono le considerazioni che precedono, in quanto la insussistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico è valutazione rimessa al Ministero della Difesa successivamente all'eventuale elezione in sede assembleare.

Si palesa totalmente privo di ogni fondamento l'ulteriore eccezione dedotta nei confronti del Col. Iginio Rugiero per il rapporto di collaborazione esistente tra il Commissario Straordinario Col. Iginio Rugiero e il Segretario Generale UITA, Avv. Walter de Giusti, in quanto è evidentemente connaturato alla carica di Presidente di un ente, così come a quella del Commissario Straordinario, l'aver rapporti di collaborazione con il Segretario Generale dello stesso ente senza che ciò possa determinare una limitazione alla candidabilità del Presidente o Commissario Straordinario uscente.

Per quanto riguarda la posizione del Sig. Giulio Eugenio Orlandini, il Collegio, anche in ragione di quanto controdedito e prodotto dallo stesso Sig. Orlandini, ritiene che nel caso di specie lo svolgimento di prestazione di lavoro giornalistico subordinato alle dipendenze di una società



editrice con qualifica di Capo redattore della rivista "Armi e Tiro" non possa costituire la causa di ineleggibilità di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), dello Statuto eccepita dal ricorrente.

Parimenti palesemente infondato e, comunque, sfornito di adeguata allegazione probatoria, come dedotto anche dallo stesso Sig. Mantegazza nelle proprie controdeduzioni, è il ricorso nei confronti dell'ammissione della candidatura a Presidente UITA del Sig. Mantegazza non essendo in alcun modo dimostrata la sussistenza di alcuna posizione di conflitto di interessi rientrante tra quelle previste dallo Statuto UITA.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale rigetta il ricorso.

Il Collegio, altresì, incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al sig. Valerio Adorni e di pubblicare la decisione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 18 giugno 2021

Il Presidente

f.to avv. Achille Reali

Il Componente

f.to avv. Luca Di Gregorio

Il Componente

f.to avv. Michele Girardi